

Pubblicato il 25/05/2023

N. 01225/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00763/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 763 del 2023, proposto da:
Angela Hareiter, rappresentata e difesa dall'avvocato Concetta Buonocore, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Amalfi, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento tacito di silenzio diniego, formatosi sull'istanza di accertamento
di conformità urbanistica prot. n. 22805 del 27.12.2022 presentata al Comune di
Amalfi per la sanatoria di alcune opere realizzate sull'area esterna e pertinenziali ad
un fabbricato di vetusta costruzione sito in Amalfi alla Via Ercolano Marini 7 (in
catasto foglio 7 p.lle nn. 305 – 308 – 309 e 310);

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2023 la dott.ssa Gaetana Marena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;

FATTO e DIRITTO

Premesso che

la ricorrente in epigrafe è proprietaria di un vecchio fabbricato sito nel Comune di Amalfi, raggiungibile solo attraverso una lunga scalinata di circa ottocento gradini e circondato da terrazzamenti agricoli;

la stessa procedeva alla realizzazione di alcune opere di miglioria della proprietà soprattutto nel fondo agricolo, con lo scopo di salvaguardare alcune strutture in esso preesistenti e migliorarne la fruizione;

con ordinanza, n. 54/E.U./2022 Reg. Gen Ord. N. 61/2022, l'Ente ingiungeva la demolizione delle seguenti opere:

a) realizzazione, nell'area giardino situato nei pressi dell'ingresso all'abitazione, di una tettoia delle dimensioni di mt. 7,00 x mt. 2,40 x mt. 2,75 di altezza max e mt. 2,20 di altezza minima; la stessa risulta costituita da struttura portante sia verticale che orizzontale in travi di legno con sovrastante manto di tegole ed è addossata alla macera di contenimento del sovrastante terrazzamento agricolo; b) realizzazione, nell'area sottostante la tettoia di cui al punto precedente, di un manufatto in muratura delle dimensioni di mt. 5,20 x mt. 1,110 x 4 mt 1,85 di altezza suddiviso internamente in due ambienti aventi rispettivamente varco di accesso di mt. 0,60 x mt. 1,85 entrambi privi di infisso; all'interno del primo del primo locale risultano realizzati impianti idrici e di scarico sottotraccia ancora incompleti; c) realizzazione, nell'area giardino antistante la presenta tettoia, di un'area cortilizia costituita da un

massetto in cls con massetti di marmo e predisposizioni di impianto elettrico delle dimensioni di mt. 7,30 x mt. 3,50 protetto a valle da muretto in pietrame calcareo e cls; su di esso risulta d) realizzazione nell'area cortilizia di cui sopra (lett. c) di un pergolato di mt. 5,50 x mt. 2,25 di altezza costituito da elementi verticali in legno ed elementi orizzontali in ferro, il tutto privo di copertura; e) realizzazione, in sopraelevazione della macera di contenimento del medesimo terrazzamento agricolo, di un muro in pietrame calcareo e cls delle dimensioni di mt. 16,50 x mt. 0,75 di altezza x mt. 0,30 di spessore; f) realizzazione, nel medesimo terrazzamento agricolo, in area limitrofa a quella di cui sopra, di una tettoia delle dimensioni di mt. 4,00 x mt. 2,00 x mt. 2,20 di altezza costituita da due setti murari in pietrame calcareo e cls. ai due lati delle rispettive dimensioni di mt. 2,00 di altezza, mt. 1,00 di profondità e mt. 0,30 di spessore con copertura costituita da strutture in legno e vecchie lamiere, il tutto addossato alla macera di contenimento del sovrastante terrazzamento agricolo; 5 g) realizzazione, nel terrazzamento agricolo sottostante a quello precedentemente indicato, di una tettoia delle dimensioni di mt. 6,00 x mt. 3,80 x mt. 2,90 di altezza max e mt. 2,30 di altezza minima costituita da struttura portante sia verticale che orizzontale, da travi di legno e coperture in tegole; detta struttura risulta realizzata in sopraelevazione di un preesistente manufatto; h) realizzazione, a collegamento dei nuovi terrazzamenti agricoli costituenti l'intero fondo, di una scalinata in pietrame calcareo e cls. che si sviluppa per complessivi ml 23,00 x mt. 0,60 di larghezza media, costituita da n° 60 gradini e sei pianerottoli di riposo; la stessa appare ricavata anche mediante sbancamento di roccia della limitrofa area boschiva; i) realizzazione, sulla testata della macera di contenimento del terrazzamento agricolo antistante la tettoia di cui al punto "g", di un cordolo in pietrame calcareo e cls delle dimensioni di mt. 6,00 x mt. 0,30 di altezza x mt. 0,20 di spessore; j) realizzazione, sulla testata della macera di contenimento del terrazzamento agricolo posto a valle dell'intero fondo, di un cordolo in pietrame

calcareo e cls delle dimensioni di mt. 8,00 x mt. 0,30 di altezza e mt. 0,20 di spessore, il tutto ancora in cassaforma; k) l'originaria porticina di accesso al sottotetto, situata nella parte retrostante del fabbricato, era stata ampliata in altezza di circa cm 40, 6 con il consequenziale innalzamento della gronda della falda nord dello stesso tetto sempre di cm 40 circa;

con nota prot. n. 22805 del 27.12.2022, la stessa presentava istanza di accertamento di conformità urbanistica e con nota prot. n. 22809 del 27.12.2022, presentava istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica;

l'ordinanza era impugnata con ricorso Rg n. 189/2023, definito con sentenza n. 377/2023 di improcedibilità;

il Comune rimaneva silente sull'istanza;

avverso il provvedimento tacito di silenzio diniego formatosi tacitamente sull'istanza de qua, unitamente all'ordine demolitorio, agisce la ricorrente in epigrafe, mediante gravame di annullamento, notificato il 20.04.2023 e depositato il 3.05.2023, assistito da una serie di censure di illegittimità, variamente scandite nei diversi motivi di ricorso;

non resiste in giudizio l'Ente;

nell'udienza camerale del 24 maggio, la causa è introitata per la decisione;

Considerato che

Sussistono le condizioni per la definizione della controversia mediante sentenza in forma semplificata ex art. 60 cpa;

il gravame è inammissibile per carenza di interesse a ricorrere;

la giurisprudenza è chiara sul punto;

com'è noto, l'autorizzazione paesaggistica, anche in sanatoria (c.d. accertamento di compatibilità paesaggistica), costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento edilizio; essa dà luogo ad un rapporto di presupposizione necessitato e strumentale tra valutazioni

paesistiche e valutazioni urbanistiche, in modo tale che questi due apprezzamenti sono destinati ad esprimersi sullo stesso oggetto in stretta successione provvedimentale, con la conseguenza che l'autorizzazione paesaggistica va acquisita prima di intraprendere il procedimento edilizio, il quale non può essere definito positivamente per l'interessato in assenza del previo conseguimento del titolo di compatibilità paesaggistica (T.A.R. Napoli, sez. III, 14/06/2022, n.4000);

questo implica che, in pendenza della definizione del procedimento di rilascio del nulla osta paesaggistico ex post in sanatoria ai sensi dell'art. 167, commi 4 e 5, d.lgs. n. 42/2004, non può decorrere il termine di legge per il formarsi del silenzio - rigetto sull'istanza di sanatoria edilizia, essendo il nulla osta paesaggistico ex post atto presupposto rispetto al medesimo; pertanto, non essendosi formato il silenzio diniego, non vi è interesse ad impugnarlo (T.A.R. Napoli, sez. VII, 17/03/2022, n.1802);

ed invero, traslando le coordinate normative ed ermeneutiche nella fattispecie in esame, il Collegio, sulla base della disamina della documentazione in atti, addiuvato ad un'inevitabile declaratoria di inammissibilità del gravame, in ragione della carenza di interesse a ricorrere, stante la mancata formazione del silenzio rigetto, nei termini giurisprudenzialmente esposti;

stanti queste premesse, il ricorso è inammissibile;

la natura processuale della presente decisione consente di compensare le spese di giudizio tra le parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Nicola Durante, Presidente

Gaetana Marena, Referendario, Estensore

Laura Zoppo, Referendario

L'ESTENSORE
Gaetana Marena

IL PRESIDENTE
Nicola Durante

IL SEGRETARIO